

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione nel caso 1552/2009/OV - Rifiuto di riconoscere come diploma una qualifica universitaria

Decisione

Caso 1552/2009/OV - Aperto(a) il 15/07/2009 - Raccomandazione su 24/03/2010 - Decisione del 20/12/2010

Nel novembre 1996 il denunciante riceveva dall'università tecnica di Delft un *Examenuitslag*, un documento che attestava il completamento con esito positivo del primo ciclo di studi in fisica applicata. Nel marzo 2001, al termine del secondo ciclo di studi, il denunciante conseguiva una laurea magistrale (*master*) in scienze. Nell'aprile 2007 il denunciante veniva assunto dalla Commissione come agente contrattuale e inquadrato nel grado 14 del gruppo di funzioni IV. Tale inquadramento corrisponde a più di quattro anni di esperienza professionale. La Commissione aveva calcolato l'esperienza professionale del denunciante a partire dalla sua laurea magistrale. Successivamente il denunciante informava la Commissione che, a seguito della riforma universitaria dei programmi di studio avvenuta nel 2002, la qualifica da lui conseguita per il primo ciclo corrispondeva all'attuale laurea di primo livello (*bachelor*). Il denunciante faceva quindi notare che, se la Commissione avesse considerato l' *Examenuitslag* come base utile per calcolare il suo grado di inquadramento, sarebbe stato possibile riconoscergli più di otto anni di esperienza professionale. Egli riteneva, dunque, di dover essere reinquadrato nel grado 15. La Commissione respingeva tale richiesta sostenendo che l' *Examenuitslag* non fosse un diploma, ma una semplice dichiarazione attestante il completamento del primo ciclo di studi, e che la laurea magistrale in scienze fosse una qualifica indivisibile. La Commissione rifiutava altresì di accettare due dichiarazioni che il consiglio di amministrazione dell'università di Delft aveva espresso in maniera chiara e secondo cui l' *Examenuitslag* equivaleva all'attuale laurea di primo livello. Pertanto il denunciante si rivolgeva al Mediatore sostenendo che la Commissione avesse erroneamente rifiutato di riconoscere come diploma l'attestazione relativa al completamento del primo ciclo dei suoi studi e che l'istituzione dovesse rivedere la propria decisione e reinquadrarlo nel grado 15.

Secondo il Mediatore la Commissione non aveva vagliato correttamente la possibilità di



considerare l' *Examenuitslag* al pari di un diploma. Pertanto il Mediatore formulava un progetto di raccomandazione alla Commissione in cui le chiedeva di (i) considerare nuovamente la sua decisione e (ii) motivare il rifiuto di prendere in considerazione le dichiarazioni precise del consiglio di amministrazione dell'università di Delft. Nel suo parere la Commissione manteneva la propria posizione e, in particolare, affermava di continuare a non concordare con l'università di Delft sull'equivalenza tra l' *Examenuitslag* e un diploma. Inoltre faceva notare che, seppur la Commissione avesse dovuto accettare l' *Examenuitslag* come riferimento per il calcolo, il denunciante non avrebbe comunque raggiunto otto anni di esperienza professionale. Il Mediatore ha concluso che tale argomentazione, che non era stata sollevata in precedenza, era esatta così come la decisione della Commissione di inquadrare il denunciante nel grado 14 e non 15. Il Mediatore ha pertanto concluso che non sussistevano ragioni per condurre ulteriori indagini. Tuttavia, considerato il reiterato rifiuto della Commissione di prendere in considerazione una posizione chiara espressa da un'università di uno Stato membro, il Mediatore ha deciso di informare le autorità olandesi di quanto accaduto nella fattispecie.

Il contesto della denuncia

1. Il denunciante ha studiato Fisica Applicata presso l'Università Tecnica di Delft nei Paesi Bassi dal 1992 al 2000. Questi studi consistevano in due cicli, *Doctoraal I* e *Doctoraal II* [1] [Link], della durata rispettivamente di tre e due anni. Il denunciante, che stava lavorando contemporaneamente ai suoi studi, ha però impiegato più tempo per completare entrambi i cicli [2] [Link]. Il 20 novembre 1996 il denunciante ha ricevuto un *Examenuitslag*, un documento attestante che aveva completato con successo il primo ciclo (*dottorato I*) dei suoi studi. Il 6 marzo 2001, a seguito del completamento del ciclo *di dottorato II*, il denunciante ha conseguito il grado di Master of Science in Fisica Applicata.

2. Il 16 aprile 2007 il denunciante ha iniziato a lavorare come agente contrattuale presso il Centro comune di ricerca ("JRC") della Commissione europea. È stato assunto sulla base dell'articolo 3 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA) e classificato nel grado 14 del gruppo di funzioni IV. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), delle disposizioni generali di esecuzione del 7 aprile 2004 relative alle procedure che disciplinano l'assunzione e l'impiego di agenti contrattuali presso la Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: le "SIG"), tale grado corrisponde a un'esperienza professionale superiore a quattro anni. Il grado successivo (grado 15) corrisponde a un'esperienza professionale di oltre otto anni.

3. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), delle DGE prevede, per l'assunzione nel gruppo di funzioni IV, "gli studi universitari completati di almeno tre anni attestati da un diploma e da un' esperienza professionale adeguata di almeno un anno " (il corsivo è mio). L'articolo 7, paragrafo 3, delle DGE stabilisce che "[i]n ordine di essere tenuto conto dell'esperienza professionale deve essere stata acquisita in un'attività corrispondente almeno al livello di qualifica richiesto per l'accesso al gruppo di funzioni e che ha un legame con uno dei settori di attività dell'istituzione. Esso è preso in considerazione a decorrere dalla data in cui la persona soddisfa le qualifiche



minime per l'assunzione di cui all'articolo 2.

4. Sulla base delle disposizioni di cui sopra, la Commissione ha calcolato l'esperienza professionale del denunciante prendendo come punto di riferimento la data in cui ha conseguito il master (6 marzo 2001). Essa ha quindi contato la sua esperienza professionale a partire dal 6 marzo 2002, dopo aver dedotto un anno di esperienza professionale, come richiesto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), delle DGE. Poiché il denunciante è entrato in servizio il 16 aprile 2007, la Commissione ha concluso che la sua esperienza professionale non poteva superare i cinque anni e un mese.

5. Il 16 ottobre 2008 il denunciante ha chiesto alla Commissione di riconsiderare la sua posizione. Ha fatto riferimento alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-68/06 *Bakema/Commissione* [3] [Link], in cui il giudice ha dichiarato che ogni volta che un corso di livello universitario è costituito da due cicli principali, la Commissione dovrebbe esaminare se (i) il primo titolo ottenuto sia equivalente a un diploma di laurea e (ii) il secondo titolo equivalga a un master. Ha aggiunto che, a seguito di una riforma presso l'Università tecnica di Delft, il curriculum che aveva seguito era stato modificato. *I suoi diplomi di dottorato I e Doctoraal II* ora corrispondevano a una laurea e a un master. Il denunciante ha sostenuto che, prendendo *il diploma di dottorato I* conseguito il 20 novembre 1996 come base per il calcolo di cui sopra, aveva acquisito più di otto anni di esperienza professionale. Egli ha pertanto chiesto di essere riclassificato nel grado 15.

6. Con decisione del 19 febbraio 2009 la Commissione ha respinto la richiesta del denunciante. Essa ha sottolineato che il documento del 20 novembre 1996 era in realtà *un Examenuitslag*, ossia una semplice dichiarazione attestante il buon esito del primo ciclo dei suoi studi. La Commissione ha dichiarato che tale documento non poteva pertanto essere preso in considerazione. Ha inoltre sostenuto che il risultato dei suoi studi è stato attestato solo dal Master of Science in Applied Physics, rilasciato il 6 marzo 2001, e che questo grado era indivisibile. La Commissione ha ritenuto che la sua posizione sull'indivisibilità di un diploma fosse stata confermata dal Tribunale della funzione pubblica nella sua sentenza nella causa F-136/06 *Reali/Commissione* [4] [Link]. Essa ha inoltre sottolineato che, nella causa *Bakema*, la ricorrente aveva ottenuto un diploma iniziale di "*Kandidaats*". Secondo la Commissione, spettava al denunciante fornire a quest'ultimo tutti i diplomi che avrebbe potuto ottenere prima del diploma *di dottorato II*.

7. Il 26 febbraio 2009 il denunciante ha presentato un reclamo interno avverso tale decisione. Egli ha insistito sul fatto che la sentenza *Bakema* era pertinente per il suo caso e ha affermato che dalla risposta della Commissione non era chiaro *perché* l'*Examenuitslag* non potesse essere considerato un diploma universitario. Ha allegato una lettera datata 23 ottobre 2008 dal Consiglio di Amministrazione [5] [Link] della sua Università, in cui si affermava che "*il Dottorato I del vecchio curriculum di Fisica Applicata come seguito da voi prima dell'introduzione della struttura Bachelor-Master [è] equivalente all'attuale grado di Bachelor del curriculum*" [6] [Link]. Il denunciante ha inoltre sottolineato che, nel caso *Reali*, il richiedente ha suggerito di suddividere il suo diploma unico in due diplomi. Ciò non era in alcun modo paragonabile alla sua situazione, dato che aveva già ottenuto due diplomi.



8. Con decisione del 6 maggio 2009, la Commissione ha respinto la denuncia del denunciante. Essa ha sostenuto che, contrariamente alla situazione alla base della sentenza *Bakema*, in cui era stato prodotto un diploma preesistente valido, il denunciante non ha fornito all'amministrazione alcun diploma attestante il completamento del *ciclo* di dottorato I. Essa ha ribadito che il documento intitolato *Examenuitslag* non costituiva un diploma universitario, bensì una semplice dichiarazione attestante il completamento del primo ciclo di studi del denunciante. La Commissione ha sottolineato che il diploma, ottenuto dal denunciante il 6 marzo 2001, era una *Getuigschrift*, vale a dire una laurea, e non semplicemente un documento che indicasse di aver superato con successo un esame. Essa ha inoltre sottolineato che il diploma del 6 marzo 2001 era stato rilasciato dal Board of Examiners, nominato ai sensi delle disposizioni della legge olandese sull'istruzione superiore e la ricerca scientifica (legge olandese) e abilitato a rilasciare il titolo accademico di *ingegnere*, mentre l'*Examenuitslag* era stato rilasciato dall'amministrazione per l'esame per conto del consiglio degli esaminatori. La differenza di valore tra l'*Examenuitslag* del 1996 e la *Getuigschrift* del 2001 è stata sottolineata dal fatto che, già il 2 settembre 1994, cioè due anni dopo l'inizio dei suoi studi, il denunciante aveva ottenuto un *Examenuitslag*. La Commissione ha inoltre sostenuto che la lettera dell'Università del 23 ottobre 2008 non incideva sulla sua conclusione che l'*Examenuitslag* non era un diploma.

9. Il 2 giugno 2009 il denunciante ha chiesto alla Commissione di riesaminare la sua decisione alla luce di due nuovi elementi di prova. Il primo consisteva in estratti della legge olandese relativa al *Getuigschrift* (certificato). La seconda è stata un'ulteriore lettera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 19 maggio 2009, in cui si ribadiva che la struttura Bachelor-Master era stata introdotta nel 2002 e aveva diviso il precedente curriculum ("dottorato") in un curriculum Bachelor e Master. La lettera conteneva la seguente dichiarazione: "Con la presente dichiaro che il diploma di Dottorato I rilasciato sulla base del vecchio curriculum di dottorato Fisica Applicata è equivalente all'attuale laurea... In altre parole, se la struttura Bachelor-Master fosse esistita già nel 1996, questo diploma sarebbe stato rilasciato come laurea..." [7] [\[Link\]](#)

10. Con decisione del 5 giugno 2009, la Commissione ha respinto la richiesta di riesame del denunciante. Essa ha dichiarato che il denunciante non aveva presentato alcun nuovo elemento di prova, dato che i) era già a conoscenza della legge olandese al momento dell'adozione della decisione del 6 maggio 2009 e (ii) la lettera del 19 maggio 2009 conteneva la stessa dichiarazione della lettera del 23 ottobre 2008, che la Commissione aveva già trattato nella sua decisione del 6 maggio 2009.

11. Il 15 aprile 2010 il contratto del denunciante come agente contrattuale della Commissione è scaduto e non è stato rinnovato.

Oggetto dell'indagine

12. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha presentato le seguenti affermazioni e



affermazioni:

Asserzione :

La Commissione ha erroneamente rifiutato di riconoscere come diploma l' "Examenuitslag" del denunciante del 20 novembre 1996 e non ha fornito sufficienti motivazioni alla sua decisione del 6 maggio 2009.

Domanda :

La Commissione dovrebbe riesaminare la propria decisione del 6 maggio 2009 e classificare il denunciante nel grado 15, fase 1, del gruppo di funzioni IV.

L'inchiesta

13. La denuncia è stata presentata il 12 giugno 2009. Il 15 luglio 2009 il Mediatore ha chiesto un parere alla Commissione.

14. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 18 settembre 2009. Il parere è stato trasmesso al denunciante, che ha inviato le sue osservazioni il 6 ottobre 2009.

15. Il 24 marzo 2010 il Mediatore ha presentato alla Commissione un progetto di raccomandazione. Il 9 luglio 2010 la Commissione ha trasmesso il suo parere circostanziato. Il parere dettagliato è stato trasmesso al denunciante, che ha inviato le sue osservazioni l'11 agosto 2010.

Analisi e conclusioni del Mediatore

A. Il presunto rifiuto inesatto di riconoscere il documento del 20 novembre 1996 come diploma e la relativa domanda

Argomenti presentati al Mediatore

16. Il denunciante ha asserito che la Commissione ha erroneamente rifiutato di riconoscere come diploma il documento del 20 novembre 1996 con il titolo Examenuitslag e non ha fornito sufficienti motivazioni alla sua decisione negativa del 6 maggio 2009. Egli ha quindi chiesto alla Commissione di riesaminare la sua decisione del 6 maggio 2009 e di classificarlo nel grado 15 del gruppo di funzioni IV.

17. A suo parere, la Commissione ha respinto l'asserzione e l'argomentazione del denunciante. A tal fine, ha rinviato il Mediatore alle tre decisioni del 19 febbraio, 6 maggio e 5 giugno 2009.



particolare, la Commissione ha sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante, la decisione del 6 maggio 2009 spiegava dettagliatamente i motivi per cui, a suo avviso, l' *Examenuitslag* del 20 novembre 1996 non costituiva un diploma universitario.

18. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha dichiarato di essere molto deluso dal parere della Commissione, in quanto riteneva che avrebbe riesaminato il suo caso in modo approfondito, indipendente e rispettoso. Ha sottolineato che la pertinente legge olandese e la direttiva 89/48/CEE del Consiglio [8] [Link] contenevano definizioni chiare di ciò che è un diploma universitario rilasciato in uno Stato membro dell'UE. Tuttavia, la Commissione non ha applicato tali definizioni e ha utilizzato argomenti errati, falsi e non professionali. Inoltre, la traduzione e l'interpretazione dell' *Examenuitslag* del 20 novembre 1996 erano errate. Il denunciante ha sottolineato che, secondo la legge olandese, un diploma universitario può essere rilasciato solo dal Board of Examiners (" *Examencommissie* "). L' *Examenuitslag* ha chiaramente menzionato che era stato emesso dal Consiglio degli esaminatori. Il denunciante ha inoltre affermato che, sostenendo che la sentenza *Bakema* non era applicabile al suo caso, la Commissione ha erroneamente modificato il termine " *qualificazione* ", utilizzato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 42 della sua sentenza in " *diploma* ".

19. Il denunciante ha sottolineato che l'Università tecnica di Delft, che ha rilasciato il diploma del 1996, gli aveva fornito due lettere contenenti dichiarazioni molto chiare, che erano state tuttavia ignorate.

Valutazione del Mediatore che porta a un progetto di raccomandazione

20. Al fine di qualificarsi per la classificazione nel grado 15 del gruppo di funzioni IV, un candidato deve avere più di otto anni di esperienza professionale pertinente. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, delle DGE, è pertinente solo l'esperienza professionale acquisita dopo la data in cui un candidato soddisfa le qualifiche minime per l'assunzione di cui all'articolo 2. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), delle DGE prevede, per l'assunzione nel gruppo di funzioni IV, " *gli studi universitari completati di almeno tre anni attestati da un diploma e da un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno* ". La decisione relativa a quale documento debba essere considerato un diploma ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), delle DGE è stata quindi determinante per il periodo di esperienza professionale che poteva essere preso in considerazione. Il caso del denunciante si basava sul presupposto che, se l' *Examenuitslag* del 20 novembre 1996 dovesse essere considerato il diploma ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), delle DGE, la sua esperienza professionale supererebbe gli otto anni. Il Mediatore ha osservato che la Commissione non aveva contestato tale ipotesi.

21. Il Mediatore ha inoltre osservato che la decisione della Commissione di non riconoscere l'*examenuitslag* del denunciante del 20 novembre 1996 come diploma ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), delle DGE si basava su due argomenti principali: i) la Commissione ha effettivamente sostenuto che il denunciante ha cercato di suddividere il suo grado di *Master of Science in Fisica Applicata* del 6 marzo 2001 in due diplomi; e ii) la Commissione ha sostenuto



che l' *examenuitslag* non era pertinente, in quanto si limitava a confermare il buon esito del primo ciclo dei suoi studi e non era stato emesso dal consiglio degli esaminatori, bensì dall'amministrazione per l'esame.

22. Per quanto riguarda il punto i) degli argomenti di cui sopra, il denunciante non ha proposto di considerare il master del 6 marzo 2001 come due diplomi distinti. Invece, ha fatto affidamento sull' *Examenuitslag* e ha sostenuto che questo documento dovrebbe essere riconosciuto come un diploma.

23. Per giustificare la sua posizione, la Commissione ha fatto riferimento alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella *causa Reali* e ha sostenuto che tale sentenza confermava il principio dell'indivisibilità dei diplomi.

24. Si noti che il ricorrente nel caso *Reali* ha conseguito, al termine di quattro anni di studi, una *Laurea in Scienze Agrarie* (laurea in Scienze Agrarie) presso l'Università degli Studi di Firenze. Egli ha sostenuto che, conformemente alla legislazione italiana e sulla base delle informazioni ricevute, tale diploma equivaleva a una "Laurea" (equivalente a una laurea triennale e ottenuta dopo aver completato tre anni di studi) più una "Laurea Magistrale" (equivalente a un master e ottenuta dopo aver completato due anni di studi dopo aver ottenuto una "Laurea"). Pertanto, la situazione di tale causa differiva chiaramente dai fatti della presente causa. Mentre il ricorrente nella causa *Reali* aveva ottenuto un unico diploma che era stato rilasciato dopo quattro anni di studi, il denunciante si è basato su quello che considerava essere due diplomi, ciascuno dei quali è stato rilasciato dopo quattro anni di studi [9] [\[Link\]](#).

25. Per quanto riguarda il punto ii) degli argomenti di cui sopra, l'affermazione della Commissione secondo cui l' *Examenuitslag* è stata emessa dall'amministrazione d'esame era di fatto errata. Sembra che l'*Examenuitslag*, anche se conteneva le parole " *amministrato d'esame* " in alto a destra, è stato emesso e firmato dal Board of Examiners dell'Università Tecnica di Delft. È stato quindi il Board of Examiners a certificare che il denunciante aveva superato con successo l' " *esame di dottorato 1° parte* ".

26. È vero che il titolo del documento su cui si è basata la denunciante (*Examenuitslag*) si limitava a indicare che il documento riguardava i risultati di un esame. Questo titolo non suggerisce quindi che il documento possa o debba essere considerato un diploma.

27. Il Mediatore ha tuttavia ritenuto determinante non il titolo di un documento, bensì il suo status ai sensi del diritto nazionale. Egli ha ricordato, in tale contesto, la giurisprudenza costante secondo cui la valutazione di un diploma universitario ai fini dell'ammissione ai concorsi generali — e quindi ai fini della classificazione — deve essere effettuata secondo la legislazione nazionale dello Stato membro in cui il diploma è stato ottenuto [10] [\[Link\]](#). A tale riguardo, il denunciante aveva fornito alla Commissione copia di due dichiarazioni del 23 ottobre 2008 e del 19 maggio 2009, che il consiglio di amministrazione dell'Università gli aveva inviato in merito al titolo conseguito nel 1996. In queste lettere, l'Università Tecnica di Delft confermò inequivocabilmente che l' *Examenuitslag* del 20 novembre 1996 era un diploma (un " *diploma di dottorato I* ") e che questo diploma era equivalente all'attuale laurea. La Commissione non



ha spiegato perché non ha ritenuto pertinenti tali informazioni.

28. A questo proposito, la situazione attuale differiva notevolmente dai fatti della *causa Reali*. In tale causa, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che gli elementi di prova presentati dal ricorrente non dimostrassero che la sua *Laurea* equivallesse al conseguimento di due titoli.

29. Alla luce di quanto precede, è emerso che la situazione in cui si trovava il denunciante era molto simile a quella della ricorrente nel caso *Bakema*. In tale causa, la ricorrente ha conseguito nel 1983 un diploma presso un liceo *agricolo* (Landbouwhogeschool) nei Paesi Bassi, dopo aver superato il *dottorato*. In precedenza aveva superato un esame intermedio, il *kandidaatsexamen*, dopo tre anni di studi. Il Tribunale della funzione pubblica ha criticato la Commissione per non aver esaminato se il *kandidaatsexamen* fosse in grado di corrispondere alla qualifica oggi denominata "*laurea di primo livello*" e potesse attestare gli studi universitari completati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), delle DGE.

30. Sulla base di quanto precede, il Mediatore ha concluso che la Commissione non aveva esaminato correttamente se l'*Examenuitslag* del *denunciante* del 20 novembre 1996 potesse essere considerato un diploma ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), delle DGE. Si trattava di un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto presentato alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione:

"La Commissione dovrebbe riesaminare, ai fini del calcolo dell'esperienza professionale del denunciante, la sua decisione di non riconoscere il suo Examenuitslag del 20 novembre 1996 come diploma che gli consenta l'assunzione nel gruppo di funzioni IV sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), delle DGE. La Commissione dovrebbe inoltre spiegare, a tale riguardo, il suo rifiuto di prendere in considerazione la posizione espressa dall'Università tecnica di Delft, che ha inequivocabilmente confermato che l'Examenuitslag del 20 novembre 1996 è un diploma ("diploma di dottorato I") e che tale diploma è equivalente all'attuale diploma di laurea".

31. Per quanto riguarda l'altro aspetto dell'asserzione del denunciante, vale a dire che la Commissione non ha fornito motivazioni sufficienti alla sua decisione del 6 maggio 2009, il Mediatore ha ritenuto che, alla luce delle sue conclusioni sulla questione principale, non risultasse necessario approfondire ulteriormente questo punto.

32. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione dovesse riesaminare anche la richiesta del denunciante di essere riclassificata.

Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo il suo progetto di raccomandazione

33. Nel suo parere circostanziato, la Commissione ha affermato che, come suggerito dal Mediatore, aveva riesaminato la questione se l'*Examenuitslag* del denunciante del 20 novembre 1996 gli consentisse l'accesso all'assunzione nell'ambito del gruppo di funzioni IV. Sulla base di tale riesame, la Commissione ha presentato le seguenti argomentazioni:



34. Ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del RAA e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), delle DGE, l'assunzione come agente contrattuale nel gruppo di funzioni IV richiede un livello di istruzione corrispondente a " *studi universitari completati di tre anni attestati da un diploma* ". La Commissione ha sostenuto che la *prima parte dell'esame di dottorato in fase di studio ("Studiefase: Doctoraal examen 1e gedeelte")* non costituiscono prove di studi universitari completati . In altre parole, e come chiaramente indicato dalla *formulazione* dell'Examenuitslag, il denunciante aveva completato, il 20 novembre 1996, la prima parte della fase di studio di dottorato, che consisteva complessivamente in due fasi. Gli studi del denunciante sono stati *completati* solo dopo aver superato la seconda parte dell'esame di dottorato, per il quale gli è stato rilasciato un diploma (Getuigschrift) confermando di aver superato l'esame finale conclusivo degli studi.

35. La Commissione ha inoltre sottolineato che la differenza tra l' *examenuitslag* e la *Getuigschrift* risultava anche dalle disposizioni della legge olandese in vigore quando il denunciante stava studiando a Delft. L'articolo 7.11, paragrafo 2, lettera f), della presente legge ha permesso alle università di limitare la validità degli esami superati con successo ad un certo periodo di tempo, dopo di che, nel caso in cui il contenuto degli studi fosse cambiato nel frattempo, gli studenti potevano essere obbligati a ripetere tali esami. In altre parole, se il denunciante non avesse proseguito con la seconda parte dei suoi studi che culminava nel *Getuigschrift* , gli esami che aveva superato per la prima parte della fase di studio di dottorato avrebbero potuto correre il rischio di perdere alla fine la loro validità.

36. Per i motivi di cui sopra, la Commissione ha mantenuto la sua posizione secondo cui il diploma che dà al denunciante l'accesso all'assunzione nel gruppo di funzioni IV era *il* *Getuigschrift* del 6 marzo 2001.

37. La Commissione ha inoltre respinto l'argomento del denunciante secondo cui, se il suo *Examenuitslag del* 20 novembre 1996 dovesse essere accettato come diploma pertinente, tutti gli anni di studio successivi dovrebbero essere presi in considerazione come esperienza professionale, pari a più degli otto anni di esperienza necessari per essere classificati nel grado 15.

38. La Commissione ha sostenuto che, anche se l'*Examenuitslag del* denunciante del 20 novembre 1996 fosse considerato il diploma che dà accesso all'assunzione nel gruppo di funzioni IV, l'esperienza professionale acquisita dal denunciante dopo tale diploma non sarebbe sufficiente a consentirgli di classificarlo nel grado 15. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, delle DGE, nel caso di titoli diversi da un dottorato, si tiene conto della durata statutaria degli studi. Al momento pertinente, la durata statutaria dello studio di *Fisica Applicata* era di cinque anni in totale. Se si dovesse seguire il ragionamento del denunciante secondo cui l' *Examenuitslag* del 20 novembre 1996 era effettivamente un diploma di laurea, ciò avrebbe dato luogo ai seguenti risultati ipotetici per quanto riguarda la sua esperienza professionale:

— Studi di master (1996-1997): un anno;



— Dal 1997 al 1° dicembre 2000: nessuna esperienza professionale. La Commissione ha sottolineato che il denunciante aveva lavorato per Shell dal luglio 1999 all'ottobre 2000, ma che ciò faceva parte dei suoi studi per il master e non poteva quindi essere preso in considerazione come esperienza professionale;

— Dal 1° dicembre 2000 al 1° dicembre 2001: un anno di esperienza (calcolato a favore del denunciante in quanto lavorava a tempo parziale fino al 1° novembre 2001);

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), delle DGE, il denunciante ha dovuto dimostrare un'esperienza professionale adeguata di un anno da assumere nel gruppo di funzioni IV. L'esperienza professionale per determinare il grado ha così iniziato a decorrere dal 1° dicembre 2001:

— Dal 1° dicembre 2001 al 30 novembre 2004 (assessore scientifico): tre anni;

— Dal 1° dicembre 2004 al 31 marzo 2005 (agente ausiliario): quattro mesi;

— Dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006 (idem): un anno;

— Dal 1° aprile 2006 al 15 aprile 2007 (idem): un anno e 15 giorni.

39. La Commissione ha concluso che, se si dovesse considerare l' *examenuitslag* del 20 novembre 1996 come diploma pertinente, l'esperienza professionale complessiva del denunciante ammontava quindi a cinque anni, quattro mesi e 15 giorni. Se si aggiungesse a questo l'anno di esperienza tra la laurea "virtuale" del denunciante e la laurea magistrale, il totale sarebbe di sei anni, quattro mesi e 15 giorni di esperienza professionale. Anche se si dovesse contare due anni per il diploma finale del denunciante o "laurea magistrale", dato che secondo le norme vigenti la fase del Master degli studi di *fisica applicata* dura due anni, l'esperienza professionale del denunciante rilevante ai fini attuali, dopo aver detratto l'anno richiesto per l'assunzione nel gruppo di funzioni IV, ammonta a sette anni, quattro mesi e 15 giorni e quindi non si somma ancora a " *più di 8 anni* ".

40. Per quanto riguarda il suo rifiuto di prendere in considerazione la posizione espressa dall'Università tecnica di Delft, la Commissione ha sottolineato che, nella sua prima lettera del 23 ottobre 2008, l'Università non aveva utilizzato il termine "diploma", ma aveva semplicemente affermato che il *dottorato I* del vecchio programma era equivalente all'attuale diploma di laurea. Nella sua seconda lettera del 19 maggio 2009, l'Università ha fatto riferimento a un " *diploma di dottorato I* " (sottolineatura aggiunta dalla Commissione). Tuttavia, la Commissione non poteva ancora concordare con l'Università sul fatto che un *Examenuitslag* fosse uguale a un diploma. Inoltre, l'Università non ha precisato che il completamento della fase di *dottorato I* degli esami rappresentava la cessazione di un ciclo completo di studi universitari. La Commissione non poteva quindi accettare che la prima parte di un ciclo composto da due parti potesse essere considerata uguale agli studi universitari completati.

41. Per i motivi di cui sopra, la Commissione ha concluso che la classificazione del



denunciante nel grado 14 del gruppo di funzioni IV era corretta.

42. Il denunciante ha sostenuto che il parere dettagliato della Commissione era "ridicolo e vergognoso" e conteneva molti errori e argomentazioni false. Egli ha dichiarato che la Commissione aveva completamente ignorato e non ha nemmeno menzionato la sentenza nella causa F-68/06.

43. Il denunciante ha sostenuto che l'argomentazione della Commissione relativa alla legge olandese semplicemente non era vera. Sottolinea, in primo luogo, che la legge olandese descrive ciò che deve essere menzionato sul *Getuigschrift* ogniqualvolta vi sia più di un organismo coinvolto nell'esame; in secondo luogo, che non distingue tra "*Examenuitslag*" e "*Getuigschrift*" come sostenuto dalla Commissione; e, in terzo luogo, che la disposizione pertinente non esisteva nemmeno al momento in cui ha studiato a Delft. Il passaggio della legge olandese cui fa riferimento la Commissione è stato introdotto solo il 4 febbraio 2010. La Commissione aveva quindi agito in modo errato nell'applicare l'ultima versione della legge olandese. Il denunciante ha inoltre affermato che, sulla base dell'articolo 7.11 della legge olandese applicabile nel 1996, era evidente che solo la commissione degli esaminatori poteva consegnare un *Getuigschrift* / diploma dopo l'approvazione di un certo numero di esami.

44. Il denunciante ha protestato contro il fatto che, mentre inizialmente la Commissione non aveva mai contestato di possedere il numero di anni di esperienza professionale richiesto per essere riclassificato nel grado 15 se l'*Examenuitslag* del 20 novembre 1996 fosse considerato il diploma pertinente, essa ha ora sostenuto che non era così. La Commissione avrebbe dovuto sapere che il denunciante aveva già chiesto alla direzione generale del Personale e dell'amministrazione (DG ADMIN) il calcolo dei suoi anni di esperienza professionale in un messaggio di posta elettronica inviato il 7 maggio 2009, ma che non aveva mai ricevuto una risposta. Il denunciante ha inoltre ritenuto inquietante il fatto che la Commissione si sia dimenticata di aggiungere un anno di esperienza tra il 1° dicembre 2000 e il 1° dicembre 2001 nel suo calcolo "ipotetico". A suo avviso, tale calcolo era in ogni caso errato. Il denunciante ha incluso una tabella con una panoramica della sua esperienza professionale, in base alla quale ha concluso di avere un totale di nove anni e quasi quattro mesi di esperienza professionale dopo l'*Examenuitslag* del 20 novembre 1996.

45. Per quanto riguarda la posizione della Commissione sulle lettere dell'Università tecnica di Delft, il denunciante ha affermato che gli argomenti della Commissione hanno offeso sia l'università che lo Stato membro interessato. È stato tuttavia interessante che la Commissione abbia concluso che il suo *diploma di dottorato* / era equivalente all'attuale diploma di laurea.

46. Il denunciante ha dichiarato che era impossibile dimostrare se vi fosse stata una "disonestà" o una mera "sfattatura". Sottolinea tuttavia che, anche se la Commissione aveva informato il Mediatore due volte che il suo caso era stato riesaminato, il risultato era stato ogni volta una semplice ripetizione della sua precedente posizione con alcuni argomenti ridicoli aggiunti. Il denunciante ha ritenuto inaccettabile che la Commissione abbia interpretato in modo errato il diritto di uno Stato membro e abbia ignorato parti di esso che si lamentavano a suo favore. Si chiede se il Parlamento europeo debba essere informato su questo caso.



Valutazione del Mediatore dopo il suo progetto di raccomandazione

47. Il Mediatore osserva con piacere che la Commissione, come ha chiesto nel suo progetto di raccomandazione, ha riconsiderato la sua decisione di non riconoscere l'*examenuitslag* del denunciante *del* 20 novembre 1996 come diploma che gli consentiva l'assunzione nel gruppo di funzioni IV. Tuttavia, osserva anche che la Commissione continua a ritenere che la sua decisione iniziale fosse corretta. Il Mediatore non è convinto degli argomenti addotti dalla Commissione in questo contesto, per due motivi.

48. In primo luogo, l'argomento della Commissione secondo *cui* l'*examenuitslag* non ha attestato che il denunciante aveva *completato* gli studi universitari come richiesto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), delle DGE è eccessivamente formalistico e costituisce infatti un ragionamento circolare. All'epoca in cui il denunciante studiava a Delft, i due cicli del suo programma (Doctoraal I e Doctoraal II) facevano parte di un insieme che portava all'assegnazione di un Master. Da questo punto di vista, l'*Examenuitslag* non poteva ovviamente dimostrare che il denunciante avesse già completato "gli *studi universitari di almeno tre anni* " ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), delle DGE. Tuttavia, come già sottolineato dal Mediatore nel suo progetto di raccomandazione, il consiglio di amministrazione dell'Università tecnica di Delft ha inequivocabilmente confermato, nelle sue lettere del 23 ottobre 2008 e del 19 maggio 2009, che l'*Examenuitslag del* 20 novembre 1996 era un diploma (un "*diploma di dottorato I* ") e che era equivalente all'attuale laurea.

49. In secondo luogo, il Mediatore ricorda di aver esplicitamente chiesto alla Commissione di riconsiderare le suddette dichiarazioni dell'Università tecnica di Delft. Nella sua replica, la Commissione ha sostanzialmente affermato di non essere d'accordo con l'opinione dell'Università secondo cui un *Examenuitslag* era l'equivalente di un diploma. Il Mediatore ritiene che il ripetuto rifiuto della Commissione di prendere in considerazione la chiara posizione espressa dal consiglio di amministrazione dell'Università tecnica di Delft sia molto preoccupante. L'atteggiamento della Commissione dimostra una deplorabile mancanza di rispetto per un'università rispettabile. Essa suggerisce inoltre che la Commissione si ritenga in una posizione migliore per interpretare il diritto nazionale rispetto alle autorità dello Stato membro interessato. Questo non è manifestamente il caso. Il Mediatore è pertanto in difficoltà a comprendere l'approccio della Commissione. Per lo meno, la Commissione avrebbe potuto contattare le autorità dello Stato membro interessato per verificare se avesse interpretato correttamente le norme di tale Stato membro. Tuttavia, nel caso di specie non sembra essere stato compiuto alcuno sforzo del genere.

50. Il Mediatore osserva che la Commissione ha anche sostenuto che il denunciante non avrebbe l'esperienza professionale richiesta per una classificazione di grado 15, anche se l'*Examenuitslag del* 20 novembre 1996 dovesse essere considerato come il diploma che gli darebbe accesso all'assunzione nel gruppo di funzioni IV.



51. Nelle sue osservazioni finali, il denunciante ha sostenuto che si trattava di una nuova argomentazione. Egli ha sottolineato che in precedenza la Commissione non aveva contestato che avrebbe avuto l'esperienza professionale necessaria per una classificazione nel grado 15, se l' *Examenuitslag* del 20 novembre 1996 dovesse essere considerato come il diploma pertinente. Il Mediatore ritiene che la dichiarazione del denunciante sia corretta. Egli osserva, tuttavia, che, in passato, la Commissione ha calcolato la durata dell'esperienza professionale del denunciante solo supponendo che l'esperienza professionale dovesse essere acquisita dopo il master del 6 marzo 2001. Anche se sarebbe stato chiaramente preferibile se la Commissione avesse già sollevato in una fase precedente gli argomenti che ha avanzato nel contesto del suo parere circostanziato, il Mediatore non ritiene che tali argomenti debbano essere considerati inammissibili in questa fase. Infatti, solo nel suo parere dettagliato sul progetto di raccomandazione la Commissione ha iniziato a valutare la possibilità che l'esperienza professionale del denunciante dovesse essere esaminata a partire dal 20 novembre 1996, data del suo *Examenuitslag* .

52. Il Mediatore osserva che la Commissione e il denunciante concordano sul fatto che l'esperienza professionale pertinente del denunciante, a partire dal 1° dicembre 2000, ammontava a sei anni, quattro mesi e 15 giorni. È quindi il periodo compreso tra il 20 novembre 1996 e il 1° dicembre 2000 che deve essere considerato in questa sede.

53. Per quanto riguarda tale periodo, il Mediatore osserva che le informazioni fornite dal denunciante nelle sue osservazioni finali differiscono in qualche modo da quelle presentate in precedenza. Nei casi riguardanti i rapporti di lavoro tra l'amministrazione dell'UE e il suo personale, il Mediatore può trattare le denunce solo se un denunciante ha esaurito in anticipo le possibilità di rimedi interni. Ne consegue che la decisione della Commissione nel caso di specie deve essere valutata alla luce delle informazioni che il denunciante le ha trasmesso prima che l'istituzione raggiungesse una decisione sulla denuncia interna del denunciante. Nella sua e-mail del 9 aprile 2009 indirizzata all'amministratore che si occupa di tale denuncia interna, il denunciante ha fornito una panoramica dei periodi di esperienza professionale di cui desiderava tener conto. Per il periodo fino al 30 novembre 2000, il denunciante ha sostenuto che i suoi studi di master, iniziati il 20 novembre 1996, equivalevano a due anni di esperienza professionale. Nel complesso, il denunciante ha concluso che, al 20 novembre 1996, aveva maturato otto anni, quattro mesi e 15 giorni di esperienza professionale.

54. Tuttavia, occorre ricordare che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), delle DGE prevede che l'assunzione nel gruppo di funzioni IV sia " *completata di studi universitari di almeno tre anni attestati da un diploma e da un' esperienza professionale adeguata di almeno un anno* ". Va inoltre osservato che una classificazione di grado 15 richiedeva ulteriori otto anni di esperienza professionale. Ciò significa che i candidati devono avere un totale di almeno nove anni di esperienza professionale per poter beneficiare di una classificazione di grado 15. Tuttavia, come osservato in precedenza, il denunciante stesso ha ritenuto, all'epoca pertinente, di avere solo otto anni, quattro mesi e 15 giorni di esperienza professionale.

55. Alla luce di quanto precede, risulta che, anche se l'*Examenuitslag del 20 novembre 1996* dovesse essere considerato come un diploma che darebbe accesso alle assunzioni nel gruppo



di funzioni IV, la decisione della Commissione di classificare il denunciante nel grado 14 e non nel grado 15 sarebbe corretta.

56. Alla luce di quanto precede, il Mediatore conclude che la Commissione ha fatto ciò che le ha chiesto di fare nel suo progetto di raccomandazione, vale a dire: i) riconsiderare la sua decisione di non riconoscere l'examenuitslag del denunciante *del* 20 novembre 1996 come un diploma che gli consenta l'assunzione nel gruppo di funzioni IV sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), delle DGE, e ii) di spiegare il suo rifiuto di prendere in considerazione la posizione espressa dall'Università tecnica di Delft in merito alla suddetta Examenuitslag . Tuttavia, e come già detto, gli argomenti addotti dalla Commissione in questo contesto non sono convincenti. Il Mediatore ritiene pertanto di non poter concludere che la Commissione abbia accettato il suo progetto di raccomandazione.

57. D'altro canto, il Mediatore ha constatato che, sulla base degli argomenti presentati per la prima volta nella sua risposta al progetto di raccomandazione, la decisione della Commissione di classificare il denunciante nel grado 14 e non nel grado 15 è corretta.

58. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che non vi siano motivi per ulteriori indagini sul caso in esame.

B. Conclusioni

Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente conclusione:

Non vi sono motivi per ulteriori indagini.

Il denunciante e la Commissione saranno informati di tale decisione. Alla luce delle sue conclusioni al punto 49 supra, il Mediatore ritiene inoltre opportuno inviare una copia della presente decisione alla Rappresentanza permanente dei Paesi Bassi presso l'Unione europea.

P. Nikiforos Diamandouros

Fatto a Strasburgo il 20 dicembre 2010

[1] [\[Link\]](#) Secondo il denunciante, questo sta per " *esame di dottorato 1a parte* " e " *esame di dottorato 2a parte* ", quest'ultimo dei quali è anche noto come " *esame di chiusura* " o " *esame tecnico* ".

[2] [\[Link\]](#) Nelle sue osservazioni sul parere dettagliato della Commissione sul progetto di raccomandazione, il denunciante ha sottolineato che, nel suo progetto di raccomandazione, il Mediatore aveva erroneamente suggerito che entrambi i cicli di tali studi fossero durati quattro



anni. Sembra utile sottolineare che la dichiarazione pertinente si basava sul fatto che il denunciante aveva menzionato di aver studiato dal 1992 al 2000 e che gli è stato conferito l'Examenuitslag nel novembre 1996 e il master nel marzo 2001. Solo in tali osservazioni il denunciante ha chiarito che la durata legale del corso in questione era rispettivamente di tre e due anni.

[3] [\[Link\]](#) Causa F-68/06 *Bakema/Commissione* , sentenza del 3 aprile 2008, non pubblicata nella Raccolta.

[4] [\[Link\]](#) Causa F-136/06 *Reali/Commissione* , sentenza dell'11 dicembre 2008, non pubblicata nella Raccolta. L'impugnazione di tale sentenza è stata respinta dal Tribunale il 27 ottobre 2010 (causa T-65/09 P).

[5] [\[Link\]](#) In olandese " *College van Bestuur* ".

[6] [\[Link\]](#) Nell'originale olandese: ... *Het Doctoraal I van de oude opleiding Technische Natuurkunde zoals door u is gevolgd voor de invoering van de bachelor-masterstructuur, equivalente è aan het huidige bachelorgetuigschrift van deze opleiding.*

[7] [\[Link\]](#) Nell'originale olandese: " *IK verklaar hierbij dat het u uitgereikte Doctoraal I diploma van de oude doctoraalopleiding Technische Natuurwetenschappen equivalente è aan het huidige bachelordiploma.... Met andere woorden, indien de Bachelor-Masterstructuur canne nel 1996 aveva bestaan, zou dit diploma zijn uitgereikt als bachelordiploma .*

[8] [\[Link\]](#) Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore rilasciati al termine di una formazione professionale di almeno tre anni (GU L 19, pag. 16).

[9] [\[Link\]](#) V. punto 1 e nota 2 supra.

[10] [\[Link\]](#) Causa T-299/97 *Morales/Commissione* , Racc. PI pagg. IA-249 e II-1227 , punto 60.